

Civile Ord. Sez. 1 Num. 192 Anno 2026

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: VITRO' SILVIA

Data pubblicazione: 03/01/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 516/2022 R.G. proposto da:

Imparato Carmine e **Granozio Anna Maria** vedova Imparato, nella qualità di eredi legittimi di Imparato Pietro, deceduto il 2.4.2015, per essere rispettivamente figlio e moglie del predetto defunto, rapp.ti e difesi dall'avv. Gaetano Bruno e con lui elett.te dom.ti in Roma, alla Via A.Volta n. 45, presso Benevento Raffaele

- ricorrenti -

contro

BPER BANCA SPA, con sede legale in Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Violino

- *controricorrente* -

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, sezione seconda civile, n. 1632/2021, pubblicata il 16/11/2021 NRG 1310/2017

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Silvia Vitrò

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione notificato il 27/5/2009 Imparato Pietro, riferendo di aver intrattenuto con Banca Popolare dell'Irpinia, poi Banca della Campania s.p.a. ed oggi BPER Banca s.p.a., il rapporto di conto corrente n. 1611 acceso in data 18.3.1997 ed azzerato in data 31.7.2003 e lamentando di aver pagato interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto, ha convenuto la Banca della Campania s.p.a. dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la dichiarazione della nullità delle clausole illegittime e la condanna della Banca al pagamento a titolo di indebito oggettivo della somma di €. 51.000, quale saldo creditore del conto 1611 ricalcolato.

La Banca ha eccepito che il conto era stato estinto in data 14/6/2004 in virtù di una transazione stipulata con il garante figlio dell'attore, Imparato Isidoro; ha eccepito altresì la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante dalla CTU emergesse effettivamente un saldo finale a favore dell'attore, ha rilevato che il conto si era chiuso con una transazione in virtù della quale il garante aveva pagato €. 40.000 e

la Banca aveva rinunciato ad €. 14.000, per cui non poteva esservi un indebito da rimborsare.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea anche sulla base di quanto affermato dalla Cassazione (Cass. n. 18995/2016), secondo cui il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta ha diritto di ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza soltanto se nei suoi confronti il garante abbia esercitato la rivalsa.

Imparato Carmine e Granozio Anna Maria, quali eredi di Imperato Pietro, hanno proposto appello deducendo che il giudice aveva errato discostandosi dai risultati della CTU e chiedevano fosse accolta la domanda di condanna della Banca al pagamento dell'indebito.

La Banca ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'inesistenza dell'indebito.

La Corte d'Appello di Salerno, verificata la qualità di eredi degli appellanti, ha ritenuto infondato l'appello, osservando che, a prescindere dal calcolo effettuato dal CTU, il conto si era chiuso mediante una transazione in virtù della quale la Banca aveva rinunciato alla differenza di €. 14.367,7, per cui non poteva configurarsi un indebito.

La Corte ha aggiunto che gli appellanti non avevano censurato la seconda motivazione del Tribunale, fondata sull'applicazione della sentenza della Cassazione n. 18995/2016, per cui su tale parte della motivazione si era formato il giudicato.

2) Con ricorso notificato il 4/1/2022 Imperato Carmine e Granozio Anna hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, proponendo tre motivi di ricorso.

La banca resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato l'appello affermando che "il conto fonte del contenzioso si era chiuso mediante una transazione in virtù della quale la banca aveva ricevuto 40 mila euro dal garante e aveva rinunciato alla differenza pari a 14.367,7 euro; di qui l'impossibilità di configurare un indebito fonte della domanda dell'attore in primo grado".*).

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1304 co. 1 c.c., l'originario attore Imperato Pietro, oltre a non figurare nel cd. atto di transazione ed essere l'unico titolare del conto corrente n. 1611, non ha mai dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta tra la Banca e il figlio Imperato Isidoro, per cui detto atto di transazione non produce alcun effetto nei confronti dell'attore Imperato Pietro.

I ricorrenti sottolineano che il saldo del conto 1611, acceso il 18/3/1997, è stato azzerato da Imperato Pietro nel luglio 2003 con il giroconto di €. 71.318,41 da lui effettuato il 25/7/2003, che detto c/c risultava sottoscritto dal solo Imperato Pietro, senza che risultassero fideiussori, e che il CTU, esaminati gli atti di causa, non ha trovato altre operazioni sul c/c, essendo l'ultima il predetto giroconto.

Il motivo è fondato.

1.1) L'art. 1304 co. 1 c.c. dispone: "*La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare*".

La ragione della norma va rinvenuta nel fatto che in caso di transazione non è possibile stabilire a priori se essa avrà un effetto positivo o negativo per gli

obbligati: quindi, l'estensione degli effetti non è prevista come regola ma è lasciato alle parti stesse di scegliere se approfittarne o meno.

E, secondo la Cassazione, *“il diritto potestativo di aderire, nel caso di obbligazione solidale, alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato ove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la chiusura transattiva della stessa. L'instaurazione o la prosecuzione della lite - infatti - sono logicamente antitetiche rispetto alla volontà di transigere”* (Cass. civ., sez. I, 11/07/2013, n. 17198).

Si ritiene, dunque, che, non avendo il de cuius dichiarato di voler profittare della transazione in esame, questa non produce effetto nei suoi confronti.

Né è accoglibile l'eccezione sollevata dalla parte controricorrente, secondo cui l'operazione di estinzione a saldo non avrebbe natura di contratto transattivo, ma solo quella di pagamento a saldo e stralcio, dal momento che la qualificazione di transazione dell'operazione suddetta, effettuata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, non è stata oggetto di ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità dell'eccezione esposta.

Né rileva quanto affermato dalla Corte d'Appello riguardo al giudicato che si sarebbe formato sul difetto di legittimazione dell'attore per mancato esercizio dell'azione di rivalsa da parte del garante, dal momento che la pronuncia pregiudiziale circa l'esclusione degli effetti della transazione comporta la permanenza della legittimazione attiva del de cuius e non vi è luogo ad indagare sull'esercizio o meno della rivalsa da parte del garante.

Pertanto il motivo è fondato, considerata la violazione dell'art. 1304 c.c. da parte della sentenza impugnata, e questa va cassata con rinvio.

2) Secondo motivo di impugnazione (*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, comma 1, e 2033 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda prescindendo dal calcolo effettuato dal Ctu e rilevando l'impossibilità di configurare un indebito fonte della domanda dell'attore in primo grado, in quanto il conto fonte del contenzioso si era chiuso mediante una transazione in virtù della quale la banca aveva ricevuto 40 mila E dal garante e aveva rinunciato alla differenza pari a 14367,7 E.*).

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto escludere ogni valenza della transazione suddetta e non avrebbe dovuto affermare l'impossibilità di configurare l'indebito fonte della domanda.

Essa, invece, ha violato l'art.2033, emergendo tale indebito dai calcoli del CTU (secondo il quale il saldo negativo del c/c- a seguito dell'epurazione di varie poste illegittime- era di €. 54.367,70, per cui, a fronte del giroconto di €. 71.318,41 da parte del correntista, residuava un pagamento indebito di €. 16.950,71).

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che esclude l'opponibilità della transazione.

3) Terzo motivo di impugnazione (*Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale pronunciato oltre il limite della domanda*).

I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto dei risultati della CTU, prendendo invece in considerazione un elemento estraneo alla domanda dell'attore, cioè l'atto di transazione su descritto.

Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, considerando assorbiti il secondo e il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti